

Approvato con Delibera Consiliare n. 39 del 05/06/1996

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

CAPO I

FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

ART. 1

L’affidamento familiare, come si evince dalla legislazione vigente è un servizio rivolto a garantire in modo adeguato le fondamentali esigenze socio esistenziali dei minori privi di cure e la cui permanenza nel proprio nucleo familiare potrebbe costituire pregiudizio alla sua crescita psicofisica.

La legge nazionale n. 184 del 04.05.1983 disciplina organicamente l’affidamento dei minori, evidenziando che “il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia” (art. 1 legge citata).

La legge, inoltre, stabilisce che: l’istituto dell’affido, familiare, non vuole creare nuovi rapporti familiari, ma soltanto, assicurare al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo una adeguata assistenza sociale; l’affidamento è da preferirsi al ricovero in istituti assistenziali e che quest’ultimo è consentito solo quando non sia possibile un conveniente affidamento a idonea famiglia o struttura di tipo familiare (comunità, casa famiglia ecc.)

CAPO II

IL PROVVEDIEMTNO DI AFFIDAMENTO. IL SERVIZIO AFFIDAMENTI

ART. 2

L’affidamento deve essere:

- a) inderogabilmente temporaneo;
- b) del tutto privo di prospettive di adozioni;
- c) consentito ai nuclei familiari (preferibilmente con figli minori) a persone o comunità di tipo familiare, che collaborino con i servizi sociosanitari e con la famiglia di origine alla crescita e maturazione del minore.

ART. 3

Si fa ricorso all’affidamento unicamente dopo aver espletato ogni tentativo di risoluzione del problema nell’ambito della stessa famiglia, anche attraverso forme ordinarie e straordinarie di sostegno psico-sociale ed economico.

ART. 4

L’affidamento può articolarsi oltre che in affido a tempo pieno anche in affido a tempo parziale (fine settimana, vacanze ecc.) o limitato ad alcune ore del giorno ed attuato con il supporto di altri servizi di sostegno (scuole, centri ricreativi, sportivi, ecc.)

ART. 5

L’affidamento è disposto con provvedimento dal Sindaco su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali, previo consenso sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà ovvero dal tutore.

Quando manca l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, il provvedimento è disposto dal Tribunale per i Minorenni.

Nel provvedimento debbono essere indicate specificatamente le motivazioni dell'affidamento, nonché i tempi ed i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo presumibile della durata dell'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il Giudice Tutelare o il Tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimenti emessi ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 4 della legge 184/83.

ART. 6

L'Amministrazione si impegna:

- ad attuare la formazione degli operatori sulle tematiche riguardanti l'affidamento, anche attraverso incontri e confronti con operatori e strutture di altre realtà territoriali;
- a stipulare un contratto di assicurazione contro i rischi e/o i danni subiti dal minore o da questi provocati a terzi durante il periodo di affidamento;
- ad erogare al nucleo affidatario un assegno mensile a titolo di concorso spese determinato di volta in volta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) forme di affidamento disposto (a tempo pieno, a tempo parziale, ecc.);
 - b) presenza di minori handicappati e che non necessitano di cure particolari;
 - c) situazione socio-economica della famiglia naturale.

In ogni caso tale assegno non potrà essere superiore alla retta mensile che il Comune di San Donaci corrisponde agli istituti per Minori, né inferiore a quanto stabilito con nota della Regione Puglia n. 42/S/2890 del 05.03.1985 e fissata in L. 10.000 giornaliera.

ART. 7

Il servizio affidamenti ha sede presso l'assessorato Servizi Sociali del Comune ed ha lo scopo di:

- promuovere, attuare, sostenere gli affidamenti familiari e verificare l'andamento.
- Assicurare il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali rapporti a meno che diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.
- Promuovere iniziative di preparazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori e quanti sono coinvolti nell'affidamento familiare.

CAPO III

ART. 8

Il nucleo affidatario si impegna a :

- provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione del minore in affidamento e della famiglia naturale.

ART. 9

La famiglia naturale si impegna:

a collaborare con il servizio affidamenti per favorire il rientro del minore nel proprio ambito familiare.

A rispettare mobilità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori dei servizi sociali, nel rispetto delle esigenze del minore, conformemente alle eventuali prescrizioni della Autorità Giudiziaria Minorile.

A contribuire in relazione alle proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore sostenute dall'Amministrazione comunale, almeno nella misura corrispondente all'ammontare degli assegni familiari, se percepiti.

CAPO IV

ISTITUTI ASSISTENZIALI

ART. 10

Il Comune di San Donaci si impegna a stipulare apposita convenzione con un istituto assistenziale, casa famiglia ecc. in grado di accogliere temporaneamente minori in difficoltà per il periodo strettamente necessario (non superiore a trenta giorni) alla individuazione di un nucleo affidatario idoneo.